



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE, POLITICHE SOCIALI

PIANO AZIONE E COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020

ASSE 10 – Inclusione sociale

Obiettivo Specifico 9.1 “Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale”

Linea di Azione 9.1.3 “Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica”

Misura di solidarietà Calabria

Erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19 di cui alla D.G.R. n. 44/2020

DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE

Allegato 1

Sommario

Articolo 1 – Oggetto.....	3
Articolo 2 – Definizioni.....	3
Articolo 3 – Importo del buono spesa	3
Articolo 4 – Destinatari, istanze e modalità di concessione del buono spesa	3
Articolo 5 – Procedura per la concessione del buono spesa.....	5
Articolo 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa.....	5
Articolo 7 – Controlli sulla istanza mediante auto dichiarazione	6
Articolo 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali	6
Articolo 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.....	7
e tutela della privacy	7
Art. 10 - Disposizioni finali	7

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per l'attuazione dell'operazione denominata "Misura di solidarietà Calabria - Erogazione di misure per il sostegno e la solidarietà alimentare in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19", ai fini della concessione, da parte dei Comuni beneficiari, dei buoni spesa a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza derivante dalla contingente epidemia COVID-19, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto dirigenziale n. 6049 del 03.06.2020 , in attuazione della D.G.R. 44/2020.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intendono:

- a) per "generi alimentari e di prima necessità" i beni alimentari, prodotti per l'igiene personale e per l'igiene della casa, prodotti farmaceutici, farmaci e parafarmaci;
- b) per "Beneficiari" i Comuni che aderiscano alla presente iniziativa, mediante stipula della Convenzione con la Regione Calabria, ai fini dell'attuazione dell'operazione e distribuzione dei buoni di solidarietà alimentare ai cittadini destinatari;
- c) per "soggetti destinatari", le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
- d) per "misura di solidarietà alimentare" si intende il "buono spesa", il titolo dematerializzato in formato elettronico o in formato pdf, trasmesso telematicamente ai cittadini e spendibile negli esercizi commerciali aderenti all'avviso pubblico emanato da ciascun Comune, che sarà pubblicato secondo le forme di pubblicità previste e sui rispettivi siti web istituzionali degli enti;
- e) per "servizi sociali", il Servizio sociale comunale o dell'ambito territoriale o altro Settore competente individuato dal Comune.

Articolo 3 – Importo del buono spesa

1. Il contributo concesso per mezzo del buono spesa è erogato *una tantum* ed il relativo importo è determinato secondo le seguenti modalità:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
Nuclei unipersonali	Euro 100,00
Nuclei composti da due persone	Euro 200,00
Nuclei composti da tre persone	Euro 300,00
Nuclei composti da quattro persone	Euro 400,00
Nuclei composti da cinque persone e oltre	Euro 500,00

Tali importi sono aumentati in misura pari a € 50,00 in presenza di minori di 0-3 anni.

Articolo 4 – Destinatari, istanze e modalità di concessione del buono spesa

- 1. I destinatari sono individuati mediante Avviso pubblico, predisposto dal Comune, cui segue l'approvazione di elenchi stilati dai servizi sociali sulla base dei criteri generali definiti dal decreto dirigenziale della Regione Calabria n.6049 del 03.06.2020 che approva il presente Disciplinare, tenuto conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, dando priorità a quelli non già assegnatari di altre forme di sostegno pubblico.
- 2. Ai fini della presentazione delle istanze, della individuazione dei destinatari e

dell'assegnazione dei buoni spesa, sono stabiliti i seguenti criteri e modalità:

- 2.1 Destinatari. Persone e nuclei residenti nel Comune beneficiario, nonché persone e nuclei domiciliati nel Comune in conseguenza dei provvedimenti che hanno imposto limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e, segnatamente, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
- 2.2 Istanze. Il Comune competente riceve le istanze presentate dai cittadini, contenenti dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 445/2000 e s.m.i., da trasmettere a mezzo e-mail alla casella di posta elettronica dedicata, il cui indirizzo sarà reso adeguatamente noto agli interessati, sul sito web istituzionale del Comune beneficiario ed eventualmente con altre forme di pubblicità. Le istanze devono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo i criteri di cui al presente Disciplinare. In caso di impossibilità, da parte del cittadino, di presentare istanza tramite e-mail, il Comune individua apposite procedure di presentazione dell'istanza cartacea, che il Comune provvederà a digitalizzare ai fini del caricamento sulla piattaforma.
- 2.3 Persone e nuclei in stato di bisogno. Il Comune individua i nuclei in stato di bisogno, sulla base delle istanze pervenute ed in funzione dei criteri di cui al presente articolo, dando priorità agli individui e nuclei in difficoltà, anche temporanea, che non abbiano percepito nessuna misura di sostegno legata all'emergenza sanitaria.
- 2.4 Il Comune trasmette telematicamente i nominativi attraverso il censimento all'interno della banca dati, compilando appositi modelli/schermate previste all'interno della piattaforma. A tal fine, il Comune dovrà accreditarsi alla piattaforma web dedicata, inviando una richiesta di accreditamento al competente Settore regionale, comunicando il nominativo e le generalità dell'operatore incaricato (documento di identità, codice fiscale, email istituzionale) al seguente indirizzo terzo.settore.lfps@pec.regione.calabria.it.
- 2.5 Sono eventi causali di effetti economici negativi, anche temporanei, causati dell'emergenza da COVID-19 da dichiararsi nelle istanze:
 - la perdita o la riduzione del lavoro senza attivazione di ammortizzatori sociali ovvero con ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;
 - la sospensione temporanea dell'attività con partita IVA rientranti nei codici ATECO delle attività professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dal DPCM 22 marzo 2020 e successive integrazioni;
 - l'impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o intermittenti a causa dell'obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria o per effetto della contrazione delle chiamate;
 - altre cause determinate da specificarsi da parte dell'istante nella auto dichiarazione;
- 2.6 Causa ostativa. È causa ostativa alla concessione del beneficio che il richiedente o altri componenti il nucleo abbiano già presentato medesima domanda in altri Comuni del territorio regionale;
- 2.7 Ammissione prioritaria. È motivo di ammissione prioritaria alla concessione del beneficio non avere percepito, alla data di presentazione dell'istanza, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, redditi, contributi o sussidi, comunque denominati nel periodo di c.d. lockdown (dal 9 marzo al 3 maggio 2020). Rientrano nell'ammissione prioritaria i richiedenti il cui nucleo familiare abbia percepito contributi, sussidi o redditi entro un importo che va da zero a 780,00 euro complessivi nel periodo considerato.
- 2.8 Ammissione secondaria. Persone e nuclei che, nel mese precedente a quello di presentazione dell'istanza, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare,

abbiano percepito redditi, contributi e/o sussidi, comunque denominati, nei limiti di 780,00 euro mensili. Tali richiedenti possono essere ammessi con priorità secondaria, compatibilmente con la disponibilità delle risorse assegnate al Comune.

- 2.9 Ammissione residuale. Qualora l'importo necessario a far fronte alle richieste pervenute ecceda i limiti delle risorse disponibili, il Comune provvederà alla concessione dei buoni spesa nei limiti delle risorse medesime dando priorità ai criteri di ammissione prioritaria e secondaria, rispettivamente. Soddisfatte tali richieste, in presenza di economie maturate nelle risorse assegnate nell'ambito del presente intervento, il Comune potrà assegnare i buoni a tutti gli altri richiedenti, stilando elenchi ordinati in base all'ISEE, dando priorità a redditi più bassi e nuclei familiari più numerosi.
- 2.10 Il 5% del fondo assegnato al Comune deve essere utilizzato per l'erogazione di buoni per famiglie al cui interno del nucleo familiare vi sia la presenza di un disabile nella misura massima di € 500,00.

Articolo 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. Sequenzialità delle ammissioni alla concessione del beneficio. Il Comune elabora e valuta le domande in ordine di arrivo e, in base ai criteri previsti dal presente Disciplinare per l'ammissione primaria, secondaria e residuale ed approva la concessione del beneficio fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le istanze approvate dal Comune sono visualizzabili dalla Regione in tempo reale all'interno della piattaforma web.
2. Valutazione richiesta buono da parte del Comune
Una volta che la pratica è stata presa in carico dal Comune, il Servizio sociale utilizza la funzionalità "Gestione richieste buono spesa" della piattaforma, con il ruolo "Comune", al fine di compilare gli appositi moduli cliccando dalla home page il link "Gestione richieste buono spesa" e poi il pulsante "Da valutare".
In fase di valutazione, l'utente "Comune" dovrà inserire:
 - a. l'esito (positivo o negativo)
 - b. le note (obbligatorie in caso di esito negativo)
 - c. l'importo del buono riconosciuto (in caso di esito positivo)
 - d. la data inizio e la data di fine (in caso di esito positivo)Dopo la valutazione con esito positivo della richiesta del buono spesa, sarà possibile scaricare il buono spesa corrispondente.
Il buono spesa sarà identificato in maniera inequivocabile da un codice univoco.
3. L'Ufficio competente trasmette in via telematica i buoni spesa ai destinatari, con identificativo da codice univoco ai destinatari della misura di solidarietà alimentare.
Per casi residuali, qualora non sia utilizzabile la trasmissione in via telematica, si provvederà alla consegna manuale, rispettando tutte le procedure previste per evitare rischi di trasmissione del contingente stato epidemiologico COVID-19.

Articolo 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Ai fini dell'utilizzo dei buoni da parte dei destinatari, gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa, sottoscrivono apposita convenzione/contratto con il Comune, a seguito di individuazione degli esercenti tramite procedure di evidenza pubblica. Il Comune rende noto alla cittadinanza l'elenco degli esercizi aderenti attraverso il sito istituzionale e altre forme di pubblicità.
2. Il buono spesa è utilizzabile per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità di prodotti per l'igiene personale per l'igiene della casa, per l'acquisto di farmaci e parafarmaci.
3. L'acquisto di farmaci attraverso l'utilizzo del buono non dà luogo al rilascio dello scontrino

con codice fiscale, in quanto il pagamento avvenuto tramite buono spesa non costituisce una spesa sanitaria detraibile ai sensi del TUIR.

4. Il titolare del buono deve richiedere agli esercizi commerciali convenzionati, dopo ogni acquisto, la fattura o lo scontrino, da conservare ed esibire in caso di controllo.
5. Il destinatario deve utilizzare i buoni spesa negli esercizi commerciali convenzionati meno distanti dalla propria residenza o domicilio.

Articolo 7 – Controlli sulla istanza mediante auto dichiarazione

1. Il Comune verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, provvedendo, nei casi previsti, al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Articolo 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. Ai fini della presente misura, il Comune provvede ad individuare con procedura di evidenza pubblica gli esercizi commerciali disponibili alla distribuzione dei prodotti mediante utilizzo del buono da parte dei destinatari.
2. Con riferimento a farmacie e parafarmacie, attraverso la stipula di convenzione è necessario che il Comune si assicuri che l'acquisto di farmaci/parafarmaci con pagamento mediante il buono non dia luogo al rilascio di scontrino con codice fiscale, precisando l'acquisto di farmaci/parafarmaci effettuato con tale modalità non costituisce una spesa sanitaria detraibile ai sensi del TUIR.
3. Ai fini della rendicontazione, i Comuni acquisiscono dagli esercenti prova dell'avvenuto acquisto da parte dei titolari dei buoni.

Di seguito si riportano indicazioni per la corretta presentazione delle richieste di rimborso.

- i. In considerazione del valore nominale del singolo buono, sono consentiti acquisti, presso gli esercenti convenzionati, il cui importo non risulti inferiore ad € 25,00 (ovvero al valore nominale del singolo buono). Per le cessioni di importo compreso tra € 25,00 ed € 50,00 l'importo in eccedenza resterà a carico del Destinatario. Tale procedura è valida per tutti i successivi multipli di € 50,00 fino a concorrenza del totale del contributo spettante al destinatario.
- ii. In ottemperanza al combinato disposto degli artt. 5 e 8 della Convenzione, nel caso nel caso di fruizione da parte del Destinatario dei buoni, l'Esercente dovrà stornare i beni non ammissibili in modo da escluderli dallo scontrino effettivamente oggetto di contributo.
- iii. L'Esercente dovrà rilasciare al destinatario lo scontrino (fiscale e/o non fiscale), stamparne sempre una copia che dovrà essere allegata al buono al quale lo scontrino si riferisce.
- iv. Nel caso in cui l'esercente sia sprovvisto di un registratore di cassa che rilasci sullo scontrino la descrizione analitica dei beni, quest'ultimo dovrà predisporre un apposito elenco con l'indicazione analitica dei beni oggetto della cessione.

Di seguito si riporta un esempio di format da utilizzare.

ELENCO DEI BENI RELATIVI ALLO SCONTRINO N. _____ EMESSE IN DATA _____ PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € _____*	
BENE 1	€ _____
BENE 2	€ _____
BENE 3	€ _____
TOTALE*	_____

* L'importo complessivo dello scontrino e l'importo totale possono non coincidere in virtù di quanto previsto al primo punto i).

- v. Relativamente all'emissione dello scontrino (fiscale/non fiscale) da parte dell'esercente, sono previste le seguenti modalità:
 - A) L'esercente può rilasciare al Destinatario, uno scontrino fiscale "non riscosso" per i quali successivamente emetterà nei confronti del Comune:
 - 1) una Fattura elettronica differita. In tal caso, come previsto con la circolare n. 249/E del 11

ottobre 1996 dell'Agenzia delle Entrate, l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale, oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi. In tale ipotesi l'aliquota iva è strettamente collegata al prodotto venduto in quanto per i generi alimentari l'aliquota potrebbe variare a seconda del prodotto.

2) una Nota di debito anche cartacea "Operazione fuori campo iva ex art. 15 del DPR 633/72.

B) L'esercente può rilasciare al Destinatario uno scontrino fiscale per i quali successivamente emetterà nei confronti del Comune:

1) una Fattura elettronica differita (si veda il precedente punto);

2) una Nota di debito anche cartacea "Operazione fuori campo iva ex art. 15 del DPR 633/72.

C) L'esercente può rilasciare al Destinatario uno scontrino non fiscale per il quale successivamente emetterà nei confronti del Comune una fattura elettronica. Con l'utilizzo di questa modalità l'aliquota iva è strettamente collegata al prodotto venduto in quanto per i generi alimentari l'aliquota potrebbe variare a seconda del prodotto.

Nel caso di emissione di Fattura elettronica e/o di Fattura Elettronica differita il Comune dovrà trattare, al momento dell'emissione del mandato di pagamento, il titolo di spesa ricevuto con l'applicazione dello Split Payment.

Sarebbe opportuno, al fine di agevolare e semplificare l'intero iter, il rilascio di uno scontrino fiscale anche "non riscosso" e la successiva emissione della Nota di debito.

Tuttavia la scelta resta in capo all'Esercente.

vi. Al titolo di spesa emesso dall'Esercente dovranno in ogni caso essere allegati:

a) i Buoni spesa in originale;

b) gli scontrini ai quali i buoni sono riferiti;

c) l'eventuale allegato per come chiarito al punto 4;

d) il "Modello di Rendicontazione".

vii. Nell'oggetto del titolo di spesa emesso dovrà essere riportato il numero dei buoni per i quali si richiede il rimborso e la seguente dicitura: CUP_____ASSE 10, Ob. Spec. 9.1, Azione 9.1.3 del PAC Calabria 2014-2010.

4. L'iniziativa è improntata alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio. I buoni spesa possono anche essere in formato dematerializzato nel momento dell'utilizzo, qualora l'esercizio commerciale sia dotato della strumentazione per lettura da smartphone o tablet dei codici a barre. Il Comune provvede a comunicare all'utente via mail la concessione del buono nonché la sua trasmissione telematica, fatti salvi i casi in stato di bisogno, in carico ai servizi sociali, non dotati di apparecchiature informatiche.

Articolo 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e tutela della privacy

1. Il Responsabile individuato dal Comune per la gestione del Fondo accreditato dalla Regione è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

2. I dati relativi al procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e comunale vigente.

2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione.